

mina e Castelmola, ai sensi dei commi 3 e 4 art. 1 della legge 1947 del 29 giugno 1939.

Esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 13.

Letto, approvato e firmato.

Il Segretario: *dott. E. Jannuzzi*

Il Presidente: *on. C. Stagno D'Alcontres*

DECRETO PRESIDENZIALE 7 marzo 1967 (293)

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito concessa al Monte di credito su pegno « Ortoleva », con sede in Mistretta.

L'ASSESSORE DELEGATO
ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 27 giugno 1952 n. 1133;

Visto il R.D.L. 12 marzo 1936 n. 375 e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938 n. 745 ed il R.D. 25 maggio 1939 n. 1279;

Visto il D.L. del C.P.S. 17 luglio 1947 n. 691;

Tenuto presente che il Monte di credito su pegno « Ortoleva » di Mistretta da circa venti anni è del tutto inattivo nè esistono soluzioni valide a ridare vita a detto Ente;

Vista la proposta avanzata dalla Banca d'Italia;

DECRETA

Art. 1

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito a suo tempo concessa al Monte di credito su pegno « Ortoleva » di Mistretta (Messina).

Art. 2

Il Monte di credito su pegno « Ortoleva » di Mistretta è posto in liquidazione.

Art. 3

Il presente decreto verrà notificato alla Banca d'Italia - Vigilanza sulle Aziende di credito per il dippiù a praticare di sua competenza, e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 7 marzo 1967.

GIACALONE

DECRETO PRESIDENZIALE 7 marzo 1967 (294)

Affidamento al Banco di Sicilia della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Prizzi.

L'ASSESSORE DELEGATO
ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 27 giugno 1952 n. 1133;

Visti il R.D.L. 29 luglio 1927 n. 1509, convertito, con modificazioni nella legge 5 luglio 1928 n. 1760 e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R.D.L. 29 luglio 1927 n. 1509, approvato con d.m. 23 gennaio 1928 e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il R.D.L. 12 marzo 1936 n. 375 e le successive modificazioni e integrazioni, nonché il D.L.C.P.S. 17 luglio 1947 n. 691;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Prizzi non può utilmente funzionare;

Vista la proposta avanzata dal Banco di Sicilia;

Sentito il Comitato regionale per il credito ed il risparmio.

DECRETA

ARTICOLO UNICO

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Prizzi (Palermo) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, che dovrà prendere in consegna, redigendo appositi verbali, le attività e gli atti dell'Ente anzidetto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 7 marzo 1967.

GIACALONE

DECRETO PRESIDENZIALE 11 marzo 1967 (295)

Convalida del decreto 26 aprile 1956 concernente la dichiarazione di interesse pubblico di una zona del comune di Siracusa.

IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Considerato che, in attesa dell'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana, le funzioni statali dell'Amministrazione centrale in materia di tutela artistica e paesistica sono, in Sicilia, esercitate dal Presidente della Regione, quale organo decentrato dello Stato, ai sensi del D.L.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567;

Visto il D.L. 18 marzo 1944, n. 91;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il Regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 26 aprile 1956, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 115 del 12 maggio 1956, con il quale, ai sensi della citata legge 29 giugno 1939, n. 1497, è stata dichiarata di notevole interesse pubblico la zona del territorio comunale di Siracusa, compresa fra il mare ad est, una linea ideale corrente a monte della strada ferrata e distante da essa m. 40 ad ovest e le due normali alla predetta sede ferroviaria rispettivamente a sud e a nord in corrispondenza del cavalcavia dei Cappuccini e in un punto situato a m. 500 oltre il casello ferroviario di Scala Greca nella direzione di Priolo, comprendente anche lo scoglio dei Due Fratelli e la valletta ad esso antistante;

Vista la nota n. 5110570 del 2 dicembre 1966, con la quale il Ministro della Marina Mercantile ha manifestato il proprio assenso, a termini dell'articolo 13 della legge 29 giugno 1939 n. 1497;

Di concerto con l'Assessore regionale per il turismo, comunicazioni e trasporti;

DECRETA

Art. 1

E' convalidato il decreto del Ministro della pubblica istruzione emesso in data 26 aprile 1956, con il quale ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 è stata dichiarata di notevole interesse pubblico e, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa, la zona del territorio comunale di Siracusa descritta in premessa.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Una copia della Gazzetta Ufficiale, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di un mese dalla sua pubblicazione, per il tramite della Soprintendenza ai Monumenti della Sicilia Orientale, al comune di Siracusa perchè venga affissa per tre mesi all'albo pretorio. Altra copia verrà contemporaneamente depositata presso gli Uffici dello stesso comune dove gli interessati potranno prenderne visione.

La Soprintendenza ai monumenti della Sicilia Orientale comunicherà alla Presidenza della Regione la data dell'effettiva affissione della Gazzetta Ufficiale medesima.

Palermo, 11 marzo 1967.

CONIGLIO
GRIMALDI

Agricoltura e Foreste

DECRETO 1 marzo 1967 (296)

Calendario venatorio per la caccia primaverile 1967.

L'ASSESSORE
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Visto il D.L. 7 maggio 1948, n. 789;

Visto il T.U. sulla Caccia R.D. 5 giugno 1939, n. 1016;

Visto il Calendario venatorio 1966-67 n. 66 del 28 luglio 1966;

Ritenuto che la caccia alla tortora all'aspetto (posta) e consuetudinaria e ricorrono le condizioni previste nel 3° comma dell'art. 12 del T.U. 5 giugno 1939, n. 1016;

Considerato che il provvedimento non danneggia le colture e la selvaggina nobile stanziale;

Riconosciuta la necessità di emanare le seguenti disposizioni, in linea del tutto eccezionale e soltanto per il corrente passo primaverile;

DECRETA

Art. 1

La caccia primaverile vagante alla quaglia ed alla tortora è permessa dal 15 aprile al 30 maggio 1967 entro il limite di m. 2.000, in misura orizzontale dall'orlo interno dallo arenile, escluse le località in attualità di coltivazione. Il limite di metri 2.000, qualora esistono lungo il litorale agrumeti specializzati o centri abitati, si calcola a partire dall'orlo interno degli agrumeti e dei centri stessi e nelle località fissate dai Comitati provinciali della Caccia con apposito manifesto.

Art. 2

Nell'esercizio della caccia primaverile vagante alla quaglia ed alla tortora nel periodo e nelle località di cui all'art. 1 è consentito l'uso dei soli cani da ferma.

Art. 3

E' autorizzata la caccia alla sola tortora all'aspetto (posta), senza l'ausilio dei cani, ed in appostamenti fissi e temporanei dal 15 aprile al 30 maggio 1967, nelle seguenti località delle Province della Regione siciliana:

AGRIGENTO

Comune di Favara:

contrada Pioppitello;

Comune di Raffadali:

zona delimitata dalla trazzera Brica - Bibecche-